

Legge federale sui brevetti d'invenzione

(Legge sui brevetti, LBI)¹

del 25 giugno 1954 (Stato 3 ottobre 2000)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 64 e 64^{bis} della Costituzione federale^{2;3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 1950, come pure il messaggio
complementare del 28 dicembre 1951,

decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Capo primo: Condizioni richieste per l'ottenimento del brevetto ed effetti del brevetto

Art. 1

A. Invenzioni
brevettabili
I. Condizioni
generali⁴

¹ Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.

² Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7) non costituisce un'invenzione brevettabile.⁵

³ I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato.⁶

Art. 1a⁷

II. Casi speciali

Non sono rilasciati brevetti d'invenzione per le varietà vegetali o le razze animali come pure per i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali; tuttavia, i procedimenti mi-

RU 1955 899

- ¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).
- ² [CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
- ³ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).
- ⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).
- ⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).
- ⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).
- ⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

robiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti sono brevettabili.

Art. 2⁸

B. Invenzioni escluse dal brevetto

Sono escluse dal brevetto:

- a.⁹ le invenzioni la cui utilizzazione fosse contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi;
- b. i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

Art. 3

C. Diritto al rilascio del brevetto
I. Norma

¹ Il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore, al suo avente causa o al terzo cui l'invenzione appartiene per altri titoli.

² Se più persone hanno fatto un'invenzione insieme, il diritto spetta loro in comune.

³ Se la stessa invenzione è stata fatta da più persone indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al rilascio del brevetto spetta a colui che può invocare un deposito anteriore, ovvero un deposito che fruisce di una priorità anteriore.

Art. 4

II. Nella procedura d'esame

Durante la procedura davanti all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto)¹⁰ è considerato legittimato a chiedere il rilascio del brevetto colui che deposita la domanda.

Art. 5

D. Menzione dell'inventore

¹ Il richiedente deve designare, per iscritto, l'inventore all'Istituto^{11,12}

I. Diritto dell'inventore

² La persona designata dal richiedente¹³ è menzionata come inventore nel registro dei brevetti, nella pubblicazione di rilascio del brevetto e nell'esposto d'invenzione.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2606 2609; FF **1994** IV 923).

¹⁰ Nuova espressione giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187).

¹¹ Nuova espressione giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹³ Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

³ Il capoverso 2 è applicabile per analogia quando un terzo produce una sentenza esecutiva, la quale accerti che l'inventore è lui e non la persona designata dal richiedente.

Art. 6

II. Rinuncia alla menzione

¹ La menzione prevista nell'articolo 5 capoverso 2 è omessa se l'inventore designato dal richiedente vi rinuncia.

² La rinuncia anticipata dell'inventore a essere menzionato come tale non ha effetto.

Art. 7¹⁴

E. Novità dell'invenzione
I. Stato della tecnica

¹ È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica.

² Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo.

Art. 7a¹⁵

II. Diritto anteriore

Non è considerata nuova l'invenzione che, pur non essendo compresa nello stato della tecnica, forma oggetto di un brevetto valido rilasciato per la Svizzera in base ad un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore.

Art. 7b¹⁶

III. Divulgazioni non opponibili

Se l'invenzione è stata resa accessibile al pubblico durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, questa divulgazione non è compresa nello stato della tecnica se essa risulta direttamente o indirettamente:¹⁷

- a. da un abuso evidente a svantaggio del richiedente o del suo dante causa, oppure
- b. dal fatto che il richiedente o il suo dante causa abbia esposto l'invenzione in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione del 22 no-

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁵ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁶ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

vembre 1928¹⁸ concernente le esposizioni internazionali, e se il richiedente l'ha dichiarato all'atto del deposito ed ha fornito in tempo utile i sufficienti documenti a sostegno.

Art. 7c¹⁹

IV. Nuova utilizzazione di sostanze conosciute

Le sostanze o le miscele di sostanze che, come tali, ma non per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 lettera *b*, sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, sono considerate nuove nella misura in cui esse sono destinate unicamente a una tale utilizzazione.

Art. 8

F. Effetti del brevetto

¹ Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione professionalmente.

² Oltre all'uso e all'esecuzione dell'invenzione, l'utilizzazione comprende in particolare il diritto di porla in vendita, di venderla, di metterla in circolazione nonché d'importarla per gli scopi menzionati.²⁰

³ Se l'invenzione ha per oggetto un procedimento, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti immediati di esso.

G. Brevetto addizionale

Art. 9 e 10²¹

Art. 11

H. Riferimenti all'esistenza di una protezione
I. Segno del brevetto

¹ I prodotti protetti da un brevetto, o il loro imballaggio, possono essere muniti del segno del brevetto, consistente nella croce federale e nel numero del brevetto. Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari.²²

² Il titolare del brevetto può esigere che i contenti o i concessionari di una licenza muniscano del segno del brevetto i prodotti da essi fabbricati o l'imballaggio dei medesimi.

³ Il contente o il concessionario di una licenza che non si conforma a tale esigenza del titolare del brevetto risponde verso di lui del danno che gliene deriva, impregiudicato restando il diritto del titolare di esigere l'apposizione del segno del brevetto.

¹⁸ RS 0.945.11

¹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

²¹ Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

Art. 12

II. Altri riferimenti

¹ Chi mette in circolazione o pone in vendita i suoi documenti commerciali, annunci d'ogni genere, prodotti o merci con un'altra indicazione relativa all'esistenza di una protezione è tenuto a specificare a chiunque gliene faccia richiesta il numero della domanda di brevetto o quello del brevetto cui l'indicazione si riferisce.

² Chi accusa terzi di ledere i suoi diritti o li mette in guardia contro una tale lesione deve, a domanda, fornire la stessa informazione.

Art. 13²³

J. Domicilio all'estero

¹ Chi non ha il domicilio in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario domiciliato in Svizzera nelle procedure promosse conformemente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative e al giudice.

² Sono riservate le disposizioni concernenti l'esercizio professionale del patrocinio.

Art. 14K. Durata del brevetto
I. Durata massima

¹ Il brevetto dura al massimo fino allo spirare di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto.²⁴

² ...²⁵

Art. 15

II. Estinzione prematura

¹ Il brevetto si estingue:

- a. se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per iscritto all'Istituto;
- b. se una tassa annuale scaduta non è pagata in tempo utile.²⁶

² ...²⁷

Art. 16²⁸

L. Riserva

Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Conven-

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

²⁵ Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

²⁷ Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

zione di Parigi del 20 marzo 1883²⁹ per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge.

Capo 2: Diritto di priorità

Art. 17

A. Condizioni ed effetti della priorità³⁰

¹ Se un'invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d'utilità o di certificato d'inventore, effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato parte della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883³¹ per la protezione della proprietà industriale che non sia la Svizzera, tale deposito dà origine a un diritto di priorità secondo l'articolo 4 della Convenzione.³² Quest'ultimo può essere rivendicato per la domanda di brevetto che, entro i dodici mesi a decorrere dal primo deposito, è stata presentata in Svizzera per la medesima invenzione.³³

^{1bis} È parificato al primo deposito in uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione industriale il primo deposito fatto in uno Stato che non fa parte della Convenzione ma accorda la reciprocità alla Svizzera.³⁴

^{1ter} Salvo disposizioni contrarie della presente legge o dell'ordinanza, il capoverso 1 e l'articolo 4 della Convenzione di Parigi si applicano per analogia in caso di un primo deposito svizzero.³⁵

² Il diritto di priorità consiste in ciò che non sono opponibili al deposito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito.

³ ...³⁶

Art. 18

B. Legittimazione

¹ ...³⁷

²⁹ RS **0.232.01/.04**

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

³¹ RS **0.232.01/.04**

³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

³⁴ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

³⁶ Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

³⁷ Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

² Il diritto di priorità può essere rivendicato dal primo depositante o da chi ha acquisito il diritto del primo depositante di depositare in Svizzera una domanda di brevetto per la stessa invenzione.³⁸

³ Se il primo deposito, il deposito in Svizzera o ambedue questi depositi sono stati effettuati da una persona che non aveva diritto al rilascio del brevetto, l'avente diritto può invocare la priorità derivante dal primo deposito.³⁹

Art. 19⁴⁰

C. Modalità

¹ Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'Istituto una dichiarazione di priorità e un documento di priorità.

² Se non sono osservati i termini e le modalità prescritti nell'ordinanza, il diritto alla priorità si estingue.

Art. 20

D. Onere della prova in caso di processo

¹ Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall'obbligo di provare, in caso di processo, l'esistenza di tale diritto.

² Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e 1^{bis}).⁴¹

Art. 20a⁴²

E. Divieto di cumulare la protezione

Qualora l'inventore o il suo avente causa ottengano, per la medesima invenzione, due brevetti validi con la stessa data di deposito o di priorità, il brevetto basato sulla domanda depositata per prima non è più efficace nella misura in cui i limiti della protezione conferita dai due brevetti siano gli stessi.

Art. 21 a 23⁴³

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁴² Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

⁴³ Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

Capo 3: Modificazioni nell'esistenza del brevetto

Art. 24⁴⁴

A. Rinuncia parziale
I. Condizioni

¹ Il titolare di un brevetto può rinunciarvi parzialmente chiedendo all'Istituto:

- a. di sopprimere una rivendicazione (art. 51 e 55); o
- b. di limitare una rivendicazione indipendente riunendo alla stessa una o più rivendicazioni da essa dipendenti; o
- c. di limitare in altro modo una rivendicazione indipendente; in questo caso, la rivendicazione limitata deve riferirsi alla stessa invenzione e definire una forma d'esecuzione prevista tanto nel fascicolo del brevetto pubblicato quanto nella versione della domanda di brevetto che ha determinato la data di deposito.

² Una richiesta conformemente alla lettera *c* può essere presentata una sola volta per lo stesso brevetto e non sarà più accolta dopo lo spirare di quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del brevetto.

Art. 25⁴⁵

II. Costituzione di nuovi brevetti

¹ Se, in seguito ad una rinuncia parziale, il brevetto presentasse rivendicazioni che non possono coesistere secondo gli articoli 52 e 55, esso deve essere limitato in conformità.

² Il titolare del brevetto può domandare, per le rivendicazioni in tal modo eliminate, la costituzione di uno o più nuovi brevetti, i quali avranno come data di deposito quella del brevetto iniziale.

³ Una volta iscritta la rinuncia parziale nel registro dei brevetti, l'Istituto assegna al titolare del brevetto un termine per domandare la costituzione di nuovi brevetti conformemente al capoverso 2; trascorso il termine, la domanda non può più essere accolta.

Art. 26

B. Azione per nullità
I. Cause di nullità

¹ A domanda, il giudice dichiara nullo il brevetto:⁴⁶

- 1.⁴⁷ se l'oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1 e 1a;

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

- 2.⁴⁸ se l'invenzione è esclusa dal brevetto secondo l'articolo 2;
- 3.⁴⁹ se l'invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla;
- 3.^{bis}⁵⁰ se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito;
- 4.e 5. ...⁵¹
- 6.⁵² se il titolare del brevetto non è né l'inventore né il suo avente causa e non aveva per altri titoli diritto al rilascio del brevetto.

² Se un brevetto è stato rilasciato con riconoscimento di una priorità e la domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità non si è conclusa con un brevetto, il titolare del brevetto può essere costretto dal giudice a indicarne i motivi e a presentare i relativi mezzi di prova; in caso di rifiuto, il giudice apprezzerà liberamente questo atteggiamento.⁵³

Art. 27

II. Nullità parziale

¹ Se il motivo di nullità non si avvera che per una parte dell'invenzione, il giudice limita il brevetto in conformità.

² Egli pone le parti in grado di pronunciarsi sulla nuova redazione che intende dare alla rivendicazione; egli può inoltre domandare il parere dell'Istituto.

³ L'articolo 25 è applicabile per analogia.

Art. 28

III. Diritto di promuovere l'azione

L'azione per nullità può essere promossa da chiunque provi di avervi interesse; l'azione risultante dall'articolo 26 capoverso 1 numero 6 può invece essere promossa solo dall'avente diritto.

- 48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).
- 49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).
- 50 Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).
- 51 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).
- 52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).
- 53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

Capo 4: Modificazioni concernenti il diritto al rilascio del brevetto e il diritto al brevetto; concessione di licenze

Art. 29

A. Azione per
cessione
I. Condizioni ed
effetti verso i
terzi

¹ Quando la domanda di brevetto è stata depositata da una persona che, secondo l'articolo 3, non aveva diritto al rilascio del brevetto, l'avente diritto può chiedere la cessione della domanda di brevetto oppure, se il brevetto è già stato rilasciato, chiedere la cessione del brevetto o promuovere l'azione per nullità.

² ...⁵⁴

³ Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi cessano di essere validi; tuttavia, se hanno già utilizzato professionalmente l'invenzione in Svizzera in buona fede oppure hanno già fatto a questo scopo preparativi speciali, i terzi possono domandare la concessione di una licenza non esclusiva.⁵⁵

⁴ È riservato il risarcimento dei danni.

⁵ L'articolo 40b è applicabile per analogia.⁵⁶

Art. 30

II. Cessione
parziale

¹ Se l'attore non riesce a provare il suo diritto quanto a tutte le rivendicazioni, il giudice ordina la cessione della domanda di brevetto o del brevetto eliminando le rivendicazioni per le quali l'attore non ha provato il suo diritto.⁵⁷

² In questo caso, l'articolo 25 è applicabile per analogia.

Art. 31

III. Termine

¹ L'azione per cessione dev'essere promossa entro due anni a contare dalla data ufficiale di pubblicazione dell'esposto d'invenzione.

² L'azione diretta contro un convenuto in malafede non è vincolata ad alcun termine.

Art. 32

B. Espropria-
zione
del brevetto

¹ Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può pronunciare l'espropriazione totale o parziale del brevetto.

⁵⁴ Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2606 2609; FF **1994** IV 923).

⁵⁶ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2606 2609; FF **1994** IV 923).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

² L'espropriato ha diritto a un'indennità piena; fissata in caso di contestazione dal Tribunale federale; le disposizioni del capo II della legge federale del 20 giugno 1930⁵⁸ sull'espropriazione sono applicabili per analogia.

Art. 33

C. Trasferimento del diritto al rilascio del brevetto e al brevetto

¹ Il diritto al rilascio del brevetto e il diritto al brevetto passano agli eredi; essi possono essere trasferiti a terzi, in tutto o in parte.

² Se questi diritti appartengono a più persone, ciascun avente diritto può esercitarli solo con il consenso degli altri; tuttavia, ciascuno può disporre indipendentemente della propria parte e promuovere azioni per violazione del brevetto.

^{2bis} Il trasferimento della domanda di brevetto e del brevetto risultante da un negozio giuridico è valido soltanto se fatto per iscritto.⁵⁹

³ Per trasferire un brevetto non è necessaria l'iscrizione nel registro dei brevetti; in mancanza di un'iscrizione, le azioni previste nella presente legge possono tuttavia essere promosse contro il precedente titolare del brevetto.

⁴ I diritti dei terzi non iscritti nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia acquistato in buona fede diritti sul brevetto.

Art. 34

D. Concessione di licenze

¹ Il richiedente o il titolare del brevetto può autorizzare terzi a utilizzare l'invenzione (concessione di licenze).

² Se la domanda di brevetto o il brevetto appartengono a più persone, una licenza può essere concessa solo con il consenso di tutti gli aventi diritto.

³ Le licenze non iscritte nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia in buona fede acquistato diritti sul brevetto.

Capo 5: Restrizioni legali ai diritti derivanti dal brevetto

Art. 35

A. Diritto di couterenza; veicoli stranieri

¹ Il brevetto non è opponibile a chi, in buona fede, prima della data di deposito della domanda di brevetto o della data di priorità, utilizzava

⁵⁸ RS 711

⁵⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

l'invenzione professionalmente in Svizzera o vi aveva fatto a tal scopo speciali preparativi.⁶⁰

² Questi può sfruttare l'invenzione per i bisogni della sua azienda; sifatto diritto può essere trasmesso, tra vivi o per successione, soltanto insieme con l'azienda.

³ Gli effetti del brevetto non si estendono ai veicoli che si trovano nella Svizzera solo di passaggio e ai loro congegni.

Art. 36⁶¹

B. Invenzioni dipendenti

¹ Se l'invenzione oggetto di un brevetto non può essere utilizzata senza violarne un altro rilasciato anteriormente, il titolare del brevetto più recente ha diritto alla concessione di una licenza non esclusiva nella misura necessaria per poter sfruttare la sua invenzione se questa, rispetto a quella oggetto del primo brevetto, rappresenta un progresso tecnico notevole, d'interesse economico rilevante.

² La licenza per l'utilizzazione dell'invenzione oggetto del primo brevetto può essere trasferita soltanto insieme al secondo brevetto.

³ Il titolare del primo brevetto può vincolare la concessione della licenza alla condizione che il titolare del secondo brevetto gli conceda a sua volta una licenza per l'utilizzazione della sua invenzione.

Art. 37

C. Sfruttamento dell'invenzione in Svizzera

I. Azione per la concessione di una licenza

¹ Dopo un termine di tre anni dal rilascio del brevetto, ma non prima di quattro anni dopo il deposito, chiunque dimostri di avervi interesse può domandare al giudice la concessione di una licenza non esclusiva per l'utilizzazione dell'invenzione, sempreché, fino al momento in cui l'azione è promossa, il titolare del brevetto non abbia sfruttato l'invenzione in misura adeguata in Svizzera e non giustifichi tale mancato sfruttamento. Anche l'importazione vale come sfruttamento dell'invenzione in Svizzera.⁶²

² ...⁶³

³ Se, oltre ad adempiere le condizioni del capoverso 1, l'attore rende verosimile che ha interesse a usare l'invenzione immediatamente e fornisce al convenuto garanzie adeguate, il giudice può, a sua domanda, concedergli una licenza subito dopo il promovimento dell'azione, fatta

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2606 2609; FF **1994** IV 923).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2606 2609; FF **1994** IV 923).

⁶³ Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU **1995** 2606; FF **1994** IV 923).

salva la sentenza di merito; prima della concessione della licenza dev'essere sentito il convenuto.⁶⁴

Art. 38

II. Azione per la cancellazione del brevetto

¹ Se la concessione di licenze non basta a soddisfare ai bisogni del mercato svizzero, chiunque dimostri di avervi interesse può, dopo un termine di due anni a contare dalla concessione della prima licenza accordata conformemente all'articolo 37 capoverso 1, domandare al giudice di pronunciare la cancellazione del brevetto.

² Se la legislazione dello Stato di attinenza o di domicilio del titolare del brevetto ammette già dopo tre anni dal rilascio del brevetto l'azione intesa alla cancellazione del brevetto per mancato sfruttamento nel Paese, questa azione è ammessa in luogo e vece dell'azione per la concessione di una licenza, alle condizioni fissate dall'articolo 37 per la concessione della licenza.⁶⁵

Art. 39

III. Eccezioni

Il Consiglio federale può dichiarare gli articoli 37 e 38 inapplicabili agli attinenti degli Stati che accordano la reciprocità.

Art. 40

D. Licenze nell'interesse pubblico

¹ La concessione di una licenza per l'utilizzazione dell'invenzione può essere domandata dinanzi al giudice, se l'interesse pubblico lo esige, da colui al quale il titolare del brevetto ha rifiutato, senza motivi sufficienti, la concessione della licenza.⁶⁶

² ...⁶⁷

Art. 40a⁶⁸

E. Licenze obbligatorie nel settore della tecnologia dei semiconduttori

Nel caso di un'invenzione nel settore della tecnologia dei semiconduttori, una licenza non esclusiva può essere accordata soltanto per rimuovere una pratica di cui è stato accertato, nel corso di una procedura giudiziaria o amministrativa, che essa è contraria alla prassi in materia di concorrenza.

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2606 2609; FF **1994** IV 923).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁶⁷ Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU **1995** 2606; FF **1994** IV 923).

⁶⁸ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2606 2609; FF **1994** IV 923).

F. Disposizioni
comuni agli
articoli 36-40a

Art. 40^{b69}

¹ Le licenze previste negli articoli 36-40a sono concesse soltanto se gli sforzi del richiedente per ottenere una licenza contrattuale a condizioni adeguate di mercato, entro un termine adeguato, siano rimasti improduttivi. Tali sforzi non sono necessari in caso di emergenza nazionale o di assoluta urgenza.

² Portata e durata della licenza sono limitate allo scopo per il quale è stata concessa.

³ La licenza può essere ceduta soltanto con la parte dell'azienda alla quale si riferisce la sua utilizzazione. Il presente capoverso si applica anche alle sub-licenze.

⁴ La licenza è concessa in primo luogo per l'approvvigionamento del mercato interno.

⁵ Dietro richiesta, il giudice ritira la licenza all'avente diritto ove i motivi che hanno portato al rilascio non esistano più e non si possa presumere che si riproducano. È fatta salva una protezione adeguata degli interessi legittimi dell'avente diritto.

⁶ Il titolare del brevetto ha il diritto a un'indennità adeguata. La misura tiene conto delle circostanze del singolo caso e del valore economico della licenza.

⁷ Il giudice decide in merito al rilascio e alla revoca della licenza, alla sua portata e durata nonché all'indennità da versare.

Capo 6: Tasse⁷⁰

Art. 41⁷¹

Per ottenere o mantenere in vigore un brevetto e affinché particolari domande siano trattate, devono essere pagate le tasse previste nell'ordinanza.

⁶⁹ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2606 2609; FF **1994** IV 923).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS **172.010.31**).

Art. 42 a 44⁷²**Art. 45 e 46**⁷³**Capo 7:****Proseguimento della procedura e reintegrazione nello stato anteriore**⁷⁴**Art. 46a**⁷⁵

¹ Il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un termine previsto dalla legge o impartito dall'Istituto può chiedere per scritto a quest'ultimo il proseguimento della procedura.⁷⁶

² La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal momento in cui l'interessato ha preso conoscenza dell'inosservanza del termine, ma al più tardi entro sei mesi dallo spirare del termine non osservato. Entro questi termini egli deve inoltre eseguire integralmente l'atto omesso, completare, se necessario, la domanda di brevetto e pagare la tassa di proseguimento della procedura.

³ L'approvazione della richiesta di proseguimento della procedura ristabilisce la situazione che si sarebbe verificata se l'atto fosse stato compiuto tempestivamente. È fatto salvo l'articolo 48.

⁴ Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:

- a. termini che non riguardano l'Istituto;
- b. termini per la presentazione della richiesta di proseguimento della procedura (cpv. 2);
- c. termini per la presentazione della domanda di reintegrazione (art. 47 cpv. 2);
- d. termini per la presentazione di una domanda di brevetto con rivendicazione del diritto di priorità e di una dichiarazione di priorità (art. 17 e 19);
- e. termine per la richiesta di rinuncia parziale (art. 24 cpv. 2);
- f. termine per la modificazione degli atti tecnici (art. 58 cpv. 1);

⁷² Abrogati dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS **172.010.31**).

⁷³ Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

⁷⁴ Originariamente avanti l'art. 47. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

⁷⁵ Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187).

- g. termine per l'elezione (art. 138 cpv. 2);
- h. termini per la richiesta di rilascio di un certificato protettivo complementare (art. 140^f cpv. 1, 146 cpv. 2 e 147 cpv. 3);
- i. ulteriori termini stabiliti mediante ordinanza, qualora sia escluso il proseguimento della procedura in caso d'inosseranza degli stessi.

Art. 47

B. Reintegrazione nello stato anteriore⁷⁷

¹ Il richiedente o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine previsto dalla legge o dall'ordinanza d'esecuzione oppure prescritto dall'Istituto è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore.

² La domanda deve essere presentata entro due mesi dopo che è cessato l'impedimento, ma al più tardi entro il termine di un anno a contare dallo spirare del termine non osservato, all'autorità presso la quale l'atto omesso avrebbe dovuto essere compiuto; in pari tempo, l'atto omesso deve essere eseguito.

³ La reintegrazione non è ammessa nel caso previsto nel capoverso 2 (termine per domandare la reintegrazione).

⁴ Se la domanda viene accolta, la situazione è ristabilita come se l'atto omesso fosse stato compiuto in tempo utile; è riservato l'articolo 48.

Art. 48

C. Riserva favore di terzi⁷⁸

¹ Il brevetto non è opponibile a chi, nei periodi seguenti, ha utilizzato l'invenzione professionalmente in buona fede in Svizzera o a tale scopo vi ha fatto speciali preparativi:

- a. tra l'ultimo giorno del termine concesso per il pagamento d'una tassa annuale (...⁷⁹) e il giorno in cui è stata presentata una richiesta di proseguimento della procedura (art. 46a) o una domanda di reintegrazione (art. 47);
- b. tra l'ultimo giorno del termine di priorità (art. 17 cpv. 1) e il giorno in cui la domanda di brevetto è stata depositata.⁸⁰

² Al diritto in tal modo acquisito da un terzo è applicabile l'articolo 35 capoverso 2.

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

⁷⁹ Rinvio stralciato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS **172.010.31**).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

³ Chi invoca un diritto fondato sul capoverso 1 lettera *a* deve versare al titolare del brevetto un'adeguata indennità, con effetto a contare dal momento in cui il brevetto è stato rimesso in vigore.

⁴ In caso di contestazione, il giudice decide circa l'esistenza e l'estensione dei diritti fatti valere da un terzo e fissa l'importo dell'indennità prevista nel capoverso 3.

Titolo secondo: Rilascio del brevetto

Capo primo: La domanda di brevetto

Art. 49

A. Forma

¹ Chi vuole ottenere un brevetto d'invenzione deve depositare una domanda di brevetto presso l'Istituto.

² La domanda di brevetto consta di:

- a. un atto di richiesta inteso a ottenere il rilascio del brevetto;
- b. una descrizione dell'invenzione;
- c. una o più rivendicazioni;
- d. i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni;
- e. un estratto.⁸¹

³ ...⁸²

Art. 50

B. Esposto dell'invenzione⁸³

¹ L'invenzione deve essere spiegata, nella domanda di brevetto, in modo che possa essere attuata da persona esperta.⁸⁴

² ...⁸⁵

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁸² Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS **172.010.31**).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁸⁵ Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

Art. 51⁸⁶

C. Rivendicazioni

¹ L'invenzione deve essere definita in una o più rivendicazioni.

I. Portata

² Le rivendicazioni determinano i limiti della protezione conferita dal brevetto.³ La descrizione ed i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.**Art. 52**⁸⁷

II. Rivendicazioni indipendenti

¹ Ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione e cioè:

- a. un procedimento, o
- b. un prodotto, un mezzo per l'esecuzione di un procedimento o un dispositivo, o
- c. l'applicazione di un procedimento, o
- d. l'utilizzazione di un prodotto.

² Più rivendicazioni indipendenti possono essere ammesse nel medesimo brevetto se definiscono più invenzioni tra le quali esiste un legame tale che esse costituiscono un solo concetto inventivo generale.**Art. 53 e 54**⁸⁸**Art. 55**⁸⁹

III. Rivendicazioni dipendenti

Le forme speciali d'esecuzione dell'invenzione definita da una rivendicazione indipendente possono essere oggetto di rivendicazioni dipendenti.

Art. 55b⁹⁰

D. Estratto

L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica.

Art. 56E. Data del deposito
I. In generale¹ Data di deposito è considerato il momento in cui è depositato l'ultimo dei documenti richiesti dall'articolo 49 capoverso 2 lettere *a* a *d*.⁹¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).⁸⁸ Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).⁹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

² Per gli invii postali è determinante il momento in cui essi sono stati consegnati alla Posta svizzera a destinazione dell'Istituto.⁹²

Art. 57⁹³

II. In caso di divisione della domanda

¹ Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore:

- a. se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa;
- b. se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e
- c. nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale.

² Se l'oggetto della domanda divisa si estende oltre il contenuto iniziale della domanda anteriore, ma non oltre quello di una versione successiva, la domanda divisa riceve come data di deposito il giorno in cui questa versione è stata depositata.

Art. 58

III. In caso di modificazione degli atti tecnici⁹⁴

¹ Fintanto che la procedura di esame non è terminata, il richiedente può modificare gli atti tecnici.⁹⁵

² Se l'oggetto della domanda modificata si estende oltre il contenuto degli atti depositati all'inizio, è considerato come data di deposito il giorno in cui sono stati depositati gli atti in cui l'invenzione rivendicata è esposta; la data di deposito iniziale perde in questo caso ogni effetto legale.⁹⁶

³ ...⁹⁷

⁹² Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS **783.1**).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).§

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁹⁷ Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

Capo 2: L'esame della domanda di brevetto⁹⁸

Art. 59

A. Oggetto dell'esame

¹ Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a e 2, o lo è soltanto in parte, l'Istituto ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.⁹⁹

² Se la domanda di brevetto non soddisfa ad altre prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza, l'Istituto assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.¹⁰⁰

³ ...¹⁰¹

⁴ L'Istituto non esamina se l'invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.¹⁰²

⁵ e ⁶ ...¹⁰³

Art. 59a¹⁰⁴

B. Fine dell'esame

¹ Se le condizioni per il rilascio del brevetto sono adempiute, l'Istituto comunica al richiedente che la procedura di esame è terminata.

² ...¹⁰⁵

³ L'Istituto respinge la domanda se:

- a. non è stata ritirata nonostante che, per i motivi indicati nell'articolo 59 capoverso 1, sia escluso il rilascio del brevetto, o
- b. non sono corrette le manchevolezze indicate secondo l'articolo 59 capoverso 2.

Art. 59b¹⁰⁶

C. Differimento del rilascio

¹ Il rilascio del brevetto può, se il richiedente lo domanda, essere differito di sei mesi al massimo a contare dalla comunicazione indicante che la procedura di esame è terminata (art. 59a cpv. 1).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁰¹ Abrogato(i) dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁰³ Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

¹⁰⁴ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁰⁵ Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS **172.010.31**).

¹⁰⁶ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

² Un differimento oltre i sei mesi è ammesso fin quando è di interesse pubblico mantenere segreta l'invenzione. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni e regola la procedura.

Art. 59c¹⁰⁷

D. Rimedi giuridici

Le decisioni dell'Istituto in materia di brevetti sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso della proprietà intellettuale (commissione di ricorso).

Art. 59d¹⁰⁸

E. Riserva dell'esame preventivo¹⁰⁹

Gli articoli 59, 59a e 59b non s'applicano alle domande assoggettate all'esame preventivo (art. 87 e segg.).

Capo 3: Il registro dei brevetti; pubblicazioni fatte dall'Istituto

Art. 60

A. Registro dei brevetti

¹ L'Istituto rilascia il brevetto iscrivendolo nel registro dei brevetti.¹¹⁰

^{1bis} Il registro dei brevetti contiene in particolare le indicazioni seguenti: il numero del brevetto, i simboli della classificazione, il titolo dell'invenzione, la data di deposito, il nome e il domicilio del titolare del brevetto e, ove occorra, le indicazioni di priorità, il nome e il domicilio d'affari del mandatario, il nome dell'inventore.¹¹¹

² Esso vi iscrive inoltre tutte le modificazioni concernenti l'esistenza del brevetto o il diritto al brevetto.

³ I tribunali trasmettono gratuitamente all'Istituto, per iscrizione nel registro, una copia integrale delle sentenze passate in giudicato riferentisi a siffatte modificazioni.

¹⁰⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187).

¹⁰⁸ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁰⁹ RU **1977** 2434

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

Art. 61

B. Pubblicazioni

I. Domande di brevetto e brevetti registrati

¹ L'Istituto pubblica:¹¹²

- 1.¹¹³ l'iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti con le indicazioni specificate all'articolo 60 capoverso 1^{bis};
2. la cancellazione del brevetto dal registro dei brevetti;
3. le modificazioni iscritte nel registro circa l'esistenza del brevetto e il diritto al brevetto.

² Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 e segg.) vengono inoltre pubblicati:

1. la domanda di brevetto con le indicazioni specificate nell'articolo 99 capoverso 1;
2. il ritiro o il rigetto della domanda di brevetto già pubblicata.¹¹⁴

³ Il Consiglio federale determina l'organo di pubblicazione.¹¹⁵**Art. 62**

II. Differimento della pubblicazione

Se la Confederazione ha acquistato diritti su un brevetto, la pubblicazione dell'iscrizione fatta nel registro può, a domanda del Dipartimento competente, essere differita a una data indeterminata.

Art. 63¹¹⁶

III. Fascicolo del brevetto

a. Brevetti senza esame preventivo

¹ L'Istituto fa stampare un fascicolo per ogni brevetto rilasciato senza esame preventivo (art. 87 e segg.).² Il fascicolo contiene la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni, come anche le indicazioni contenute nel registro (art. 60 cpv. 1^{bis}).**Art. 63a**¹¹⁷

b. Brevetti con esame preventivo

¹ Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 e segg.), l'Istituto fa stampare un fascicolo per ogni domanda pubblicata e un fascicolo per ogni brevetto rilasciato.¹¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187).¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).¹¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).¹¹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187).¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).¹¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

² Questi fascicoli contengono la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni, come anche il rapporto sullo stato della tecnica e le indicazioni inerenti alla domanda (art. 99 cpv. 1) e al brevetto (art. 60 cpv. 1^{bis}).

³ Il fascicolo del brevetto, se il suo contenuto non diverge da quello della domanda, può restringersi alle indicazioni inerenti al brevetto (art. 60 cpv. 1^{bis}) e a un riferimento al fascicolo della domanda.

Art. 64

C. Documento del brevetto

¹ Tostochè il fascicolo del brevetto¹¹⁸ è pronto per essere pubblicato, l'Istituto allestisce il documento del brevetto¹¹⁹.

² Questo documento consiste nell'attestazione che le condizioni previste dalla legge per il conseguimento del brevetto sono adempiute e in un esemplare del fascicolo del brevetto.

Art. 65

D. Conservazione degli atti

L'Istituto conserva gli atti del brevetto, in originale o in copia, fino allo spirare del termine di cinque anni a contare dalla cancellazione del brevetto.

Titolo terzo: Sanzione civile e penale

Capo primo: Disposizioni comuni alla protezione di diritto civile e di diritto penale

Art. 66

A. Condizioni della responsabilità

Si può procedere in via civile o penale, conformemente alle seguenti disposizioni:

- a. contro chiunque utilizza illecitamente l'invenzione brevettata; l'imitazione è parificata all'utilizzazione;
- b. contro chiunque si rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza dei prodotti illecitamente fabbricati che si trovano in suo possesso;
- c. contro chiunque, senza il consenso del titolare del brevetto o di chi è al beneficio di una licenza, toglie il segno del brevetto apposto su un prodotto o sul suo imballaggio;
- d. contro chiunque istiga a commettere uno degli atti predetti, coopera a tali infrazioni, ne favorisce o ne facilita l'esecuzione.

¹¹⁸ Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹¹⁹ Testo corretto secondo il DCF del 9 gen. 1959 (RU 1959 81).

Art. 67

B. Inversione dell'onere della prova

¹ Se l'invenzione si riferisce a un procedimento di fabbricazione di un prodotto nuovo, ogni prodotto della stessa composizione si presume, fino a prova contraria, preparato secondo il procedimento brevettato.

² Il capoverso 1 è applicabile per analogia quando il procedimento di fabbricazione concerne un prodotto noto, se il titolare del brevetto rende verosimile che il brevetto è stato violato.

Art. 68

C. Tutela del segreto di fabbricazione o d'affari

¹ I segreti di fabbricazione o d'affari delle parti devono essere tutelati.

² I mezzi di prova che potrebbero violare siffatti segreti possono essere rivelati alla parte avversa solo per quanto siano compatibili con la tutela dei segreti di cui si tratta.

Art. 69

D. Vendita o distruzione di prodotti o d'impianti

¹ In caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione dei prodotti fabbricati illecitamente o degli impianti, utensili e altri mezzi che hanno preponderantemente servito alla loro fabbricazione.¹²⁰

² Il prodotto netto della vendita è destinato in primo luogo al pagamento della multa, poi a quello delle spese d'inchiesta e giudiziarie, e infine al pagamento, una volta che sia stato definitivamente fissato, del credito della controparte per il risarcimento del danno e per le spese processuali; l'eventuale eccedenza è devoluta al precedente proprietario degli oggetti venduti.

³ Anche in caso di rigetto dell'azione o di proscioglimento, il giudice può ordinare la distruzione degli impianti, utensili e altri mezzi destinati in primo luogo alla violazione del brevetto.¹²¹

Art. 70

E. Pubblicazione della sentenza

¹ Il giudice può autorizzare la parte vincente a pubblicare la sentenza a spese della parte soccombente; egli fissa le modalità e il momento della pubblicazione.

² In materia penale (art. 81 e 82), per la pubblicazione della sentenza è determinante l'articolo 61 del Codice penale svizzero¹²².

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2606 2609; FF **1994** IV 923).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2606 2609; FF **1994** IV 923).

¹²² RS **311.0**

Art. 71

F. Divieto di più azioni successive

Chi ha promosso una delle azioni previste negli articoli 72, 73, 74 o 81 e promuove in seguito, fondandosi su un altro brevetto, una nuova azione contro la stessa persona per il medesimo atto o per un atto analogo deve sopportare le spese giudiziarie e delle parti del nuovo processo, a meno che renda verosimile che non è stato in grado, senza sua colpa, di far valere nella procedura precedente anche quest'altro brevetto.

Capo 2: Disposizioni speciali per la protezione di diritto civile

Art. 72

A. Azione per cessazione dell'atto o per soppressione dello stato di fatto

¹ Chi è minacciato o leso nei suoi diritti da uno degli atti previsti nell'articolo 66 può domandare la cessazione di tale atto o la soppressione dello stato di fatto che ne deriva.

² Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 e segg.), il richiedente ha diritto all'azione dal momento della pubblicazione della domanda di brevetto, se fornisce alla controparte garanzie adeguate; l'articolo 80 (responsabilità) è applicabile per analogia.¹²³

Art. 73

B. Azione per risarcimento di danni

¹ Chiunque, intenzionalmente oppure per negligenza o imprudenza commette uno degli atti indicati nell'articolo 66 è tenuto al risarcimento dei danni conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni¹²⁴.

² Se non è in grado di precisare in precedenza l'importo dei danni subiti, la parte lesa può domandare al giudice di fissare l'indennità secondo il suo libero apprezzamento, in base alla procedura probatoria per la determinazione della misura dei danni.

³ L'azione per risarcimento di danni può essere promossa solo dopo che il brevetto è stato rilasciato; in questo caso il convenuto può tuttavia essere tenuto a risarcire il danno cagionato a contare dal momento in cui ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto.

⁴ Per i brevetti rilasciati dopo esame preventivo (art. 87 e segg.) può essere in ogni caso chiesto il risarcimento del danno che il convenuto

¹²³ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

¹²⁴ RS 220

ha causato dal momento della pubblicazione della domanda di brevetto.¹²⁵

Art. 74

C. Azione di accertamento

Chi prova di avervi interesse può promuovere un'azione intesa a far accertare l'esistenza o l'assenza di uno stato di fatto o di un rapporto di diritto da giudicare conformemente alla presente legge, in particolare:

1. che un determinato brevetto esiste a buon diritto;
2. che il convenuto ha commesso uno degli atti indicati nell'articolo 66;
3. che l'attore non ha commesso nessuno degli atti indicati nell'articolo 66;
- 4.¹²⁶ che un determinato brevetto non può essere opposto all'attore in applicazione di una disposizione legale;
5. che per due determinati brevetti le condizioni fissate nell'articolo 36 per la concessione di una licenza sono o non sono adempiute;
6. che l'attore è l'autore dell'invenzione che è oggetto di una domanda di brevetto o di un determinato brevetto;
- 7.¹²⁷ che un determinato brevetto non produce più effetto perché viola il divieto di cumulare la protezione.

Art. 75¹²⁸

D. ...

Art. 76

E. Giurisdizione cantonale unica

¹ I Cantoni designano per l'insieme del loro territorio un tribunale incaricato di pronunciarsi, come istanza cantonale unica, sulle azioni civili previste dalla presente legge.

² Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile senza riguardo al valore litigioso.

Art. 77

F. Provvedimenti d'urgenza
I. Condizioni

¹ Al fine di assicurare l'assunzione dei mezzi di prova, di conservare lo stato di fatto o di permettere l'esercizio provvisorio di diritti litigiosi concernenti la cessazione di un atto o la soppressione dello stato di

¹²⁵ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹²⁷ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹²⁸ Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS **272**).

fatto che ne risulta, l'autorità competente ordina, a richiesta della persona che ha diritto di promuovere l'azione, provvedimenti d'urgenza; in particolare, essa può prevedere una descrizione esatta dei procedimenti o dei prodotti che si presumono applicati o fabbricati illecitamente, come pure degli impianti, utensili, ecc. che hanno servito alla loro fabbricazione, oppure il sequestro di tali oggetti.

² Il richiedente deve rendere verosimile che la controparte ha commesso o ha l'intenzione di commettere un atto contrario alla presente legge per cui gli sovrasta un danno difficilmente riparabile, che solo provvedimenti d'urgenza possono prevenire.

³ Prima di ordinare i provvedimenti d'urgenza, l'autorità sente la controparte; nei casi di pericolo nel ritardo, essa può ordinare misure provvisorie già in precedenza. In questo caso la controparte dev'essere avvertita immediatamente dopo che è stata presa la misura.¹²⁹

⁴ Se accoglie la domanda, l'autorità assegna al richiedente un termine di 30 giorni al massimo per promuovere l'azione avvertendolo che la misura ordinata decadrà in caso di inosservanza del termine.¹³⁰

Art. 78¹³¹

II. ...

Art. 79

III. Garanzie

¹ Il richiedente è, di regola, tenuto a fornire garanzie adeguate.

² L'autorità competente può prescindere dai provvedimenti d'urgenza o revocare in tutto o in parte quelli che avesse ordinato, se la controparte fornisce al richiedente garanzie adeguate.

Art. 80

IV. Responsabilità del richiedente

¹ Se si rivela che la domanda intesa a ottenere un provvedimento d'urgenza non era fondata su una pretesa di diritto sostanziale il richiedente deve risarcire il danno cagionato alla controparte dal provvedimento preso; il modo e la misura del risarcimento saranno fissati dal giudice, conformemente all'articolo 43 del Codice delle obbligazioni¹³².

² L'azione per risarcimento di danni si prescrive in un anno a contare dal momento in cui i provvedimenti d'urgenza sono divenuti caduchi.

³ Le garanzie fornite dal richiedente gli sono restituite solo quando sia stato accertato che non sarà promossa un'azione per risarcimento di

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2606 2609; FF **1994** IV 923).

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 2606 2609; FF **1994** IV 923).

¹³¹ Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS **272**).

¹³² RS **220**

danni; l'autorità può assegnare alla controparte un termine adeguato per promuovere l'azione e avvertirla che se non osserva il termine le garanzie saranno restituite al richiedente.

Capo 3: Disposizioni speciali per la protezione di diritto penale

Art. 81

A. Disposizioni penali
I. Violazione del brevetto

¹ Chiunque commette intenzionalmente uno degli atti previsti dall'articolo 66 è punito, a querela del danneggiato, con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi.¹³³

² Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto l'autore dell'infrazione.

Art. 82

II. Indicazione ingannevole circa l'esistenza di una protezione

¹ Chiunque ha intenzionalmente posto in vendita o messo in circolazione le sue carte d'affari, annunci d'ogni genere, prodotti o merci muniti di un'indicazione intesa a far credere a torto che i prodotti o le merci sono protetti dalla presente legge è punito con la multa fino a 2000 franchi.

² Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.

Art. 83

B. Disposizioni generali del CP

Le disposizioni generali del Codice penale svizzero¹³⁴ sono applicabili per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

Art. 84

C. Foro

¹ Per il perseguimento e il giudizio di un'infrazione è competente l'autorità del luogo in cui l'autore ha agito o quella del luogo in cui l'evento s'è verificato; se entrano in considerazione più luoghi o se l'infrazione è stata commessa da più coautori, l'autorità competente è quella del luogo in cui fu compiuto il primo atto di istruzione.

² L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio dell'autore principale è parimente competente per il perseguimento e il giudizio dell'istigatore e del complice.

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

¹³⁴ RS **311.0**

Art. 85

D. Competenza delle autorità cantonali
I. In generale

¹ Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni incombono alle autorità cantonali.

² Le sentenze, le decisioni aventi carattere penale pronunciate dalle autorità amministrative e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente, senza spese e nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione.

Art. 86

II. Eccezione della nullità del brevetto

¹ Se l'incolpato solleva l'eccezione della nullità del brevetto, il giudice gli può assegnare un termine adeguato per promuovere l'azione per nullità, avvertendolo delle conseguenze della sua inazione; se il brevetto è stato rilasciato senza esame preventivo o se l'incolpato rende verosimili determinate circostanze che fanno apparire fondata l'eccezione di nullità, il giudice può assegnare al danneggiato un termine adeguato per promuovere l'azione intesa ad accertare che il brevetto esiste a buon diritto, avvertendolo parimente delle conseguenze della sua inazione.

² Se l'azione è promossa in tempo utile, la procedura penale è sospesa finché l'azione sia stata oggetto di una decisione definitiva; nel frattempo, la prescrizione non decorre.

³ ...¹³⁵

Titolo quarto: Esame preventivo¹³⁶**Capo primo: Campo d'applicazione e organi¹³⁷****Art. 87**

A. Campo d'applicazione dell'esame preventivo¹³⁸

¹ ...¹³⁹

² Sono assoggettate all'esame preventivo le domande di brevetto presentate entro un mese dall'entrata in vigore della modificazione del 3 febbraio 1995¹⁴⁰ della presente legge, aventi per oggetto:¹⁴¹

¹³⁵ Abrogato dal n. 11 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

¹³⁹ Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

¹⁴⁰ RU 1995 2879

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

- a. invenzioni concernenti prodotti ottenuti applicando procedimenti non puramente meccanici per il perfezionamento di fibre tessili d'ogni genere, gregge o lavorate, come pure i procedimenti stessi, per quanto le invenzioni riguardino l'industria tessile, e
- b. invenzioni che per i loro caratteri distintivi appartengono specificamente al campo della tecnica cronometrica.¹⁴²

^{3 e 4} ...¹⁴³

⁵ Il richiedente può impugnare mediante opposizione dinanzi all'esaminatore la decisione presa da quest'ultimo di assoggettare o di non assoggettare la domanda all'esame preventivo; contro la decisione su opposizione è ammissibile il ricorso alla commissione di ricorso.¹⁴⁴

Art. 88¹⁴⁵

B. Organi

¹ Per l'esecuzione dell'esame preventivo, l'Istituto comprende esaminatori e divisioni di opposizione.

² ...¹⁴⁶

Art. 89

C. Esaminatori¹⁴⁷

¹ Gli esaminatori esaminano le domande di brevetto nella misura in cui il loro contenuto è determinante; in tutti i casi in cui non vi è procedura di opposizione, essi statuiscono sul rilascio del brevetto.¹⁴⁸

² Ogni esaminatore esercita tali funzioni come esaminatore unico; egli deve avere una formazione tecnica.

³ ...¹⁴⁹

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁴³ Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288; RS **173.110.01** art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁴⁶ Abrogato(i) dal n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 288; FF **1991** II 413).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁴⁹ Abrogato(i) dal n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 288; FF **1991** II 413).

Art. 90

D. Divisioni
di opposizio-
ne¹⁵⁰

¹ Le divisioni di opposizione statuiscono sulle opposizioni; esse emanano la decisione relativa al rilascio del brevetto.¹⁵¹

² Esse comprendono giuristi e tecnici.

³ Esse devono, per prendere le loro decisioni, essere composte di tre membri, compreso l'esaminatore.

⁴ ...¹⁵²

Art. 91 a 94¹⁵³**Art. 95**¹⁵⁴**Capo 2: Esame della domanda di brevetto**

A. Davanti
all'esaminatore
I. In generale

Art. 96

¹ La domanda di brevetto è esaminata da un esaminatore.

² Se l'esaminatore reputa che l'invenzione non è brevettabile secondo gli articoli 1 e 1a o è esclusa dal brevetto secondo l'articolo 2, ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.¹⁵⁵

³ Se l'esaminatore reputa che la domanda di brevetto non corrisponde ad altre prescrizioni della legge o dell'ordinanza d'esecuzione, egli assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.

⁴ L'esaminatore non esamina se l'invenzione è nuova anche secondo l'articolo 7a.¹⁵⁶

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁵² Abrogato(i) dal n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 288; FF **1991** II 413).

¹⁵³ Abrogato(i) dal n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 288; FF **1991** II 413).

¹⁵⁴ Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁵⁶ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

Art. 97¹⁵⁷

II. Rigetto della domanda

La domanda di brevetto è respinta se:

- a. non è ritirata nonostante che il rilascio del brevetto sia escluso per motivi indicati nell'articolo 96 capoverso 2, o
- b. se non sono corrette le manchevolezze di cui all'articolo 96 capoverso 3, o
- c. ...¹⁵⁸

Art. 98B. Pubblicazione¹⁵⁹
I. Condizioni

¹ Se al rilascio del brevetto non sembra opporsi nessun motivo indicato nell'articolo 96 capoverso 2 e se la domanda di brevetto è anche altrimenti conforme alle prescrizioni della presente legge e dell'ordinanza, l'esaminatore informa il titolare che la procedura di esame è terminata.¹⁶⁰

2 ...¹⁶¹3 ...¹⁶²**Art. 99**¹⁶³

II. Forma

¹ La domanda di brevetto è pubblicata unitamente, in particolare, alle indicazioni seguenti: il numero della domanda di brevetto, i simboli della classificazione, il titolo dell'invenzione, la data di deposito, il nome e il domicilio del titolare e, ove occorra, le indicazioni di priorità, il nome e il domicilio d'affari del mandatario, il nome dell'inventore.

² Fino allo spirare del termine di opposizione, la domanda è esposta presso l'Istituto, affinché chiunque possa prenderne visione, unitamente al rapporto sullo stato della tecnica e all'eventuale documento di priorità.

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁵⁸ Abrogata dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS **172.010.31**).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁶¹ Abrogata dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS **172.010.31**).

¹⁶² Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

¹⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

Art. 100¹⁶⁴

III. Differimento ¹ A domanda del richiedente, la pubblicazione può essere differita di sei mesi al massimo dopo la comunicazione indicante che la procedura di esame è terminata (art. 98).

² Un differimento oltre i sei mesi è ammesso fin quando è di interesse pubblico mantenere segreta l'invenzione. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni e regola la procedura.

Art. 101

C. Opposizione¹⁶⁵ ¹ Ognuno può, nei tre mesi che seguono la pubblicazione, opporsi al rilascio del brevetto.

² L'opposizione può fondarsi soltanto sull'allegazione che l'invenzione non è brevettabile (art. 1 e 1a) o è esclusa dal brevetto (art. 2). L'opposizione fondata sull'assenza di novità a causa di un diritto anteriore (art. 7a) può essere fatta anche se il brevetto per la domanda che fruisce di un deposito o di una priorità anteriore non è ancora stato rilasciato.¹⁶⁶

³ L'opposizione deve essere presentata per iscritto. Essa deve indicare in modo completo i fatti invocati e i mezzi di prova. Se la divisione di opposizione lo domanda, i mezzi di prova devono essere presentati.¹⁶⁷

⁴ Se l'opposizione non soddisfa alle prescrizioni del presente articolo o dell'ordinanza, l'opponente può essere escluso dalla procedura.¹⁶⁸

Art. 102 e 103¹⁶⁹**Art. 104**¹⁷⁰

D. Spese per l'accertamento dei fatti

Nella decisione relativa al rilascio del brevetto, come anche in seguito al ritiro, totale o parziale, della domanda di brevetto o dell'opposizione, l'esaminatore o la divisione di opposizione fissa in quale misura le spese per determinare le circostanze di fatto debbano essere messe a carico degli interessati.

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁶⁸ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁶⁹ Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

Art. 105

E. Modificazione
degli atti
tecnici¹⁷¹

¹ Terminata la procedura di esame (art. 98), possono essere apportate modificazioni agli atti tecnici soltanto se giustificate dalla procedura di opposizione o di ricorso.¹⁷²

² ...¹⁷³

³ È riservato il differimento della data di deposito della domanda, conformemente all'articolo 58.

Art. 106¹⁷⁴

F. Rimedi
giuridici
I. Istanza di
ricorso

¹ Le decisioni degli esaminatori e delle divisioni di opposizione sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso.

² Le decisioni della commissione di ricorso prese nell'ambito dell'esame preventivo ufficiale sono definitive.

Art. 106a¹⁷⁵

Il Diritto di
ricorrere

¹ Ha diritto di ricorrere alla commissione di ricorso:¹⁷⁶

- a. chi è parte nella procedura che ha condotto alla decisione impugnata;
- b. colui che la decisione impugnata esclude dalla procedura (art. 101 cpv. 4).

² L'opponente ha diritto di ricorrere soltanto nella misura in cui è stato ammesso come parte nella procedura d'opposizione.

Art. 107 e 108¹⁷⁷

- ¹⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).
- ¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).
- ¹⁷³ Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS **172.010.31**).
- ¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288; RS **173.110.01** art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).
- ¹⁷⁵ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).
- ¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288; RS **173.110.01** art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).
- ¹⁷⁷ Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1).

Titolo quinto:
Domande di brevetto europeo e del brevetto europeo¹⁷⁸
Capo primo: Diritto applicabile¹⁷⁹

Art. 109¹⁸⁰

Campo d'applicazione della legge; relazione con la Convenzione sul brevetto europeo

¹ Il presente titolo è applicabile alle domande di brevetto europeo ed ai brevetti europei che esplicano i loro effetti in Svizzera.

² Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che la Convenzione del 5 ottobre 1973¹⁸¹ sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) e il presente titolo non dispongano altrimenti.

³ Il testo della Convenzione sul brevetto europeo che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

Capo 2:
Effetti della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo¹⁸²

Art. 110¹⁸³

A. Principio

La domanda di brevetto europeo alla quale è stata riconosciuta una data di deposito e il brevetto europeo esplicano in Svizzera i medesimi effetti di una domanda di brevetto presentata in debita forma all'Istituto e di un brevetto rilasciato da questo Istituto.

Art. 111¹⁸⁴

B. Protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto europeo

¹ La domanda di brevetto europeo pubblicata non conferisce al richiedente la protezione di cui all'articolo 64 della Convenzione sul brevetto europeo.

² Tuttavia, il danneggiato può, mediante azione per risarcimento di danni, far valere il danno cagionato dal convenuto a partire dal momento in cui questi ha avuto conoscenza del contenuto della domanda

¹⁷⁸ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁷⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁸¹ **RS 0.232.142.2**

¹⁸² Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

di brevetto europeo, ma al più tardi dal giorno della pubblicazione della domanda da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 112¹⁸⁵

C. Riserva
concernente
le traduzioni

I. Per le
domande di
brevetto europeo
pubblicate

Se la domanda di brevetto europeo non è pubblicata in una lingua ufficiale svizzera, il giorno determinante per reclamare un risarcimento di danni è quello in cui il richiedente:

- a. ha consegnato al convenuto una traduzione, in una lingua ufficiale svizzera, delle rivendicazioni; o
- b. l'ha resa accessibile al pubblico per il tramite dell'Istituto.

Art. 113¹⁸⁶

II. Per i brevetti
europei

¹ Se un brevetto europeo è pubblicato in una lingua che non è una lingua ufficiale svizzera, il richiedente o il titolare del brevetto deve presentare all'Istituto una traduzione del fascicolo del brevetto in una lingua ufficiale svizzera.

² Si reputa che il brevetto europeo non ha esplicato i suoi effetti se la traduzione del fascicolo del brevetto non è stata presentata entro tre mesi dalla pubblicazione:

- a. della menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti;
- b. della menzione della decisione concernente l'opposizione, qualora nella procedura di opposizione il brevetto sia stato mantenuto in forma modificata.¹⁸⁷

Art. 114¹⁸⁸

III. Rettifica-
zione di tradu-
zioni

¹ Il richiedente o il titolare del brevetto europeo può rettificare le traduzioni.

² La traduzione rettificata esplica i suoi effetti soltanto dopo essere stata resa accessibile al pubblico per il tramite dell'Istituto o, nel caso dell'articolo 112, consegnata al convenuto.

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

Art. 115¹⁸⁹

D. Lingue
facenti fede
I. Lingua della
procedura

Per quanto concerne l'estensione della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo o dal brevetto europeo, fa fede il testo nella lingua della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 116¹⁹⁰

II. Lingua della
traduzione; di-
ritto di couenza

¹ I terzi possono invocare, nei confronti del titolare del brevetto, la traduzione contemplata dalla presente legge, allorché la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo conferisce una protezione meno estesa nel testo tradotto che in quello della lingua della procedura.

² Se il richiedente o il titolare del brevetto ha rettificato la traduzione in modo che essa espliciti i suoi effetti, il brevetto europeo non è opponibile a chi, in buona fede, utilizzava in precedenza l'invenzione professionalmente in Svizzera o vi aveva fatto a tal scopo speciali preparativi.

³ Questo diritto di couenza è retto dall'articolo 35 capoverso 2.

Capo 3: Amministrazione del brevetto europeo¹⁹¹**Art. 117**¹⁹²

A. Registro
svizzero dei
brevetti europei

Tosto che il rilascio del brevetto europeo è stato menzionato nel *Bollettino europeo dei brevetti*, l'Istituto lo iscrive nel registro svizzero dei brevetti europei unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.

Art. 118¹⁹³

B. Pubblicazioni

L'Istituto pubblica le iscrizioni riportate nel registro svizzero dei brevetti europei.

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁹¹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

Art. 119 ...**Art. 120¹⁹⁴**D. Rappresen-
tanza

Il Consiglio federale può autorizzare il mandatario iscritto nel registro europeo dei brevetti ad agire dinanzi all'Istituto nelle procedure concernenti brevetti europei, se esiste reciprocità in materia di rappresentanza dinanzi agli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti (art. 143 della Convenzione sul brevetto europeo).

**Capo 4:
Trasformazione della domanda di brevetto europeo¹⁹⁵****Art. 121¹⁹⁶**A. Motivi della
trasformazione

¹ La domanda di brevetto europeo può essere trasformata in domanda di brevetto svizzero:

- a. nei casi di cui all'articolo 135 capoverso 1 lettera *a* della Convenzione sul brevetto europeo;
- b. in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14 capoverso 2 della Convenzione sul brevetto europeo, se la domanda iniziale è stata presentata in lingua italiana;
- c. nel caso in cui l'Ufficio europeo dei brevetti abbia constatato che la domanda non soddisfa alle esigenze dell'articolo 54 capoversi 3 e 4 della Convenzione sul brevetto europeo e che, per questo motivo, è stata respinta o ritirata con effetto per la Svizzera.

² La trasformazione in domanda di brevetto svizzero è pure ammissibile se il brevetto europeo è revocato per il motivo indicato nel capoverso 1 lettera *c*.

Art. 122¹⁹⁷

B. Effetti giuridici

¹ Se la richiesta di trasformazione è presentata in debita forma e trasmessa in tempo utile all'Istituto, la domanda di brevetto è considerata depositata alla data di deposito della domanda di brevetto europeo.

¹⁹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

² Gli atti uniti alla domanda di brevetto europeo o al brevetto europeo che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati presentati alla stessa data all'Istituto.

³ Sono riservati i diritti acquisiti con la domanda di brevetto europeo.

Art. 123¹⁹⁸

C. Traduzione

Se la lingua nella quale è redatto il testo iniziale della domanda di brevetto europeo non è una lingua ufficiale svizzera, l'Istituto assegna al richiedente un termine per presentarne una traduzione in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 124¹⁹⁹

D. Riserva a favore della Convenzione sul brevetto europeo

¹ Per quanto concerne la domanda di brevetto derivata dalla trasformazione, sono applicabili, fatto salvo l'articolo 137 capoverso 1 della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto svizzero.

² Le rivendicazioni di una domanda di brevetto derivata dalla trasformazione del brevetto europeo non possono essere redatte in modo da estendere il campo di protezione.

Capo 5: Disposizioni concernenti la protezione di diritto civile e di diritto penale²⁰⁰

Art. 125²⁰¹

A. Divieto di cumulare la protezione
I. Preminenza del brevetto europeo

¹ Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto svizzero e un brevetto europeo esplicitante i suoi effetti in Svizzera siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto svizzero non produce più effetto dalla data in cui:

- a. il termine d'opposizione contro il brevetto europeo è decorso inutilizzato, o

¹⁹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

¹⁹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

²⁰⁰ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

²⁰¹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

- b. la procedura di opposizione ha definitivamente condotto al mantenimento in vigore del brevetto europeo.

² L'articolo 27 è applicabile per analogia.

Art. 126²⁰²

II. Preminenza del brevetto derivato dalla trasformazione

¹ Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto derivato da una domanda di brevetto svizzero o internazionale (art. 131 e segg.) e un brevetto derivato da una domanda di brevetto europeo trasformata siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto citato per primo non produce più effetti dalla data in cui è stato rilasciato il brevetto derivato dalla domanda di brevetto europeo trasformata.

² L'articolo 27 è applicabile per analogia.

Art. 127²⁰³

B. Norme di procedura
I. Limitazione della rinuncia parziale

La richiesta concernente una rinuncia parziale al brevetto europeo non è ricevibile fintanto che un'opposizione a questo brevetto possa essere proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione.

Art. 128²⁰⁴

II. Sospensione della procedura
a. Procedura civile

Il giudice può sospendere la procedura, segnatamente la sentenza, se la validità del brevetto europeo è contestata e una delle parti provi che un'opposizione a questo brevetto possa essere ancora proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione.

Art. 129²⁰⁵

b. Procedura penale

¹ Se, nel caso di cui all'articolo 86, l'incolpato solleva l'eccezione della nullità del brevetto europeo, il giudice, nella misura in cui contro questo brevetto possa ancora essere proposta opposizione all'Ufficio europeo dei brevetti oppure sia ancora possibile un intervento nella procedura di opposizione, può assegnare un congruo termine per proporre opposizione o per intervenire nella procedura d'opposizione.

² L'articolo 86 capoverso 2 è applicabile per analogia.

²⁰² Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

²⁰³ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

²⁰⁴ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

²⁰⁵ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

Capo 6: Rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti²⁰⁶

Art. 130²⁰⁷

Ufficio di trasmissione

L'Istituto riceve le rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti e le trasmette all'autorità competente.

Titolo sesto: Domande internazionali di brevetto²⁰⁸

Capo primo: Diritto applicabile²⁰⁹

Art. 131²¹⁰

Campo d'applicazione della legge; rapporti con il Trattato di cooperazione

¹ Il presente titolo si applica alle domande internazionali di brevetto ai sensi del Trattato del 19 giugno 1970²¹¹ di cooperazione in materia di brevetti (Trattato di cooperazione), per le quali l'Istituto funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.²¹²

² Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che il Trattato di cooperazione e il presente titolo non dispongano altrimenti.

³ Il testo del Trattato di cooperazione che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

Capo 2: Domande depositate in Svizzera²¹³

Art. 132²¹⁴

A. Ufficio ricevente

L'Istituto funge da ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 2 del Trattato di cooperazione per le domande internazionali provenienti da attinenti svizzeri o da persone che hanno la loro sede sociale o il loro domicilio in Svizzera.

²⁰⁶ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

²⁰⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

²⁰⁸ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026, **1978** 550; FF **1976** II 1).

²⁰⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026, **1978** 550; FF **1976** II 1).

²¹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026, **1978** 550; FF **1976** II 1).

²¹¹ RS **0.232.141.1**

²¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

²¹³ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026, **1978** 550; FF **1976** II 1).

²¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026, **1978** 550; FF **1976** II 1).

Art. 133²¹⁵

B. Procedura

¹ Il Trattato di cooperazione e, a titolo complementare, la presente legge sono applicabili alla procedura dinanzi all'Istituto, che funge da ufficio ricevente.²¹⁶

² Per la domanda internazionale si deve pagare, oltre alle tasse prescritte dal Trattato di cooperazione, una tassa di trasmissione riscossa dall'Istituto.

³ L'articolo 13 non è applicabile.

Capo 3: Domande che designano la Svizzera; ufficio eletto²¹⁷**Art. 134**²¹⁸

A. Ufficio designato e ufficio eletto

L'Istituto funge da ufficio designato e ufficio eletto ai sensi dell'articolo 2 del Trattato di cooperazione per le domande internazionali con le quali la protezione delle invenzioni viene richiesta in Svizzera e che non hanno l'effetto di una domanda di brevetto europeo.

Art. 135²¹⁹B. Effetti della domanda internazionale
I. Principio

La domanda internazionale per la quale l'Istituto funge da ufficio designato esplica in Svizzera, se una data di deposito le è stata riconosciuta, i medesimi effetti di una domanda di brevetto svizzero presentata nella debita forma presso questo ufficio.

Art. 136²²⁰

II. Diritto di priorità

Il diritto di priorità secondo l'articolo 17 può essere rivendicato per una domanda internazionale anche se la prima domanda è stata depositata in Svizzera o soltanto per la Svizzera.

²¹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU **1977** 1997 2026, **1978** 550; FF **1976** II 1).

²¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187).

²¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

²¹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

²¹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU **1977** 1997 2026, **1978** 550; FF **1976** II 1).

²²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU **1977** 1997 2026, **1978** 550; FF **1976** II 1).

- Art. 137**²²¹
- III. Protezione provvisoria
- Gli articoli 111 e 112 della presente legge sono applicabili per analogia alle domande internazionali pubblicate secondo l'articolo 21 del Trattato di cooperazione, per le quali l'Istituto funge da ufficio designato.
- Art. 138**²²²
- C. Condizioni di forma: tassa annuale
- ¹ Il richiedente, entro 20 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità, è tenuto nei confronti dell'Istituto a:
- indicare per scritto il nome dell'inventore;
 - pagare la tassa di deposito;
 - presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la domanda internazionale non è redatta in una di queste lingue.
- ² Se la Svizzera è stata eletta prima dello spirare del diciannovesimo mese dalla data di deposito o di priorità e se l'Istituto è ufficio eletto, il termine è di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità. In tal caso la terza tassa annuale scade l'ultimo giorno del mese in cui il termine spira, purché tale giorno sia posteriore alla data designata nell'articolo 42 capoversi 1 e 2.
- Art. 139**²²³
- D. Rapporto di ricerca
- ¹ Se la domanda internazionale è assoggettata all'esame preventivo, il rapporto di ricerca internazionale sostituisce il rapporto sullo stato della tecnica (art. 49 cpv. 4).
- ² Se il rapporto di ricerca internazionale non permette di esaminare la domanda secondo l'articolo 96 capoverso 2, la tassa di ricerca deve essere pagata per la redazione di un rapporto complementare sullo stato della tecnica; la tassa è rimborsata o condonata, alle condizioni prescritte nell'ordinanza, qualora il richiedente abbia presentato in tempo utile un tale rapporto.
- Art. 140**²²⁴
- E. Divieto di cumulare la protezione
- ¹ Nella misura in cui, per la medesima invenzione, due brevetti siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la me-

²²¹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU **1977** 1997 2026, **1978** 550; FF **1976** II 1).

²²² Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU **1977** 1997; FF **1976** II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

²²³ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026, **1978** 550; FF **1976** II 1).

²²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU **1977** 1997 2026, **1978** 550; FF **1976** II 1).

desima data di priorità, il brevetto derivato dalla domanda nazionale non produce più effetto dalla data di rilascio del brevetto derivato dalla domanda internazionale, tanto se la priorità della domanda nazionale è rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda internazionale, quanto se la priorità della domanda internazionale è rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda nazionale.

² L'articolo 27 è applicabile per analogia.

Titolo settimo:²²⁵ **Certificati protettivi complementari**²²⁶

Capo primo:

Certificati protettivi complementari per medicinali²²⁷

Art. 140a²²⁸

A. Principio ¹ L'Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale.

² Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.

Art. 140b

B. Condizioni ¹ Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta:

- a. il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un'utilizzazione è protetto da un brevetto;
- b. per l'immissione in commercio del prodotto come medicinale in Svizzera sussiste un'autorizzazione ufficiale.

² Esso è rilasciato in base alla prima autorizzazione.

Art. 140c

C. Diritto ¹ Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto.

² Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.²²⁹

²²⁵ Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

²²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187).

²²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187).

²²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187).

²²⁹ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187).

³ Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.²³⁰

Art. 140d

D. Oggetto della protezione ed effetti

¹ Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato.

² Esso conferisce gli stessi diritti accordati dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni.

Art. 140e

E. Durata della protezione

¹ Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito giusta l'articolo 56 e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto quale medicinale in Svizzera, ridotto di cinque anni.

² È valido al massimo per cinque anni.

³ Il Consiglio federale può stabilire che l'autorizzazione rilasciata nello Spazio economico europeo (SEE) costituisce la prima autorizzazione giusta il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.

Art. 140f

F. Termine per il deposito della domanda

¹ La richiesta di rilascio del certificato dev'essere depositata:

- a. entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto quale medicinale in Svizzera;
- b. entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo la concessione della prima autorizzazione.

² In caso di inosservanza del termine, l'Istituto dichiara la richiesta irricevibile.

Art. 140g

G. Rilascio del certificato

L'Ufficio rilascia il certificato iscrivendolo nel registro dei brevetti.

Art. 140h

H. Tasse

¹ Il certificato è soggetto al pagamento di una tassa di deposito e delle tasse annuali.

²³⁰ Introdotta dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187).

² Le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente e in una volta per la durata complessiva del certificato. Esse scadono l'ultimo giorno del mese in cui:

- a. la durata del certificato comincia a decorrere;
- b. il certificato viene rilasciato, se il rilascio è posteriore alla scadenza della durata massima del brevetto.

³ Le tasse annuali devono essere pagate entro sei mesi dalla scadenza; se il pagamento avviene nei tre ultimi mesi è dovuta una soprattassa.

Art. 140i

I. Estinzione
prematura;
sospensione

¹ Il certificato si estingue se:

- a. il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per scritto all'Istituto;
- b. le tasse annuali non sono pagate tempestivamente;
- c. l'autorizzazione di immissione in commercio del prodotto quale medicinale è revocata.

² Se l'autorizzazione è sospesa anche il certificato è sospeso. La sospensione non interrompe la durata del certificato.

³ L'autorità che accorda l'autorizzazione comunica all'Istituto la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.

Art. 140k

K. Nullità

¹ Il certificato è nullo se:

- a.²³¹ è stato rilasciato in violazione delle disposizioni degli articoli 140b, 140c capoverso 2, 146 capoverso 1 o 147 capoverso 1;
- b. il brevetto si estingue prima della scadenza della propria durata massima (art. 15);
- c. la nullità del brevetto è accertata;
- d. il brevetto è limitato in modo tale che le sue rivendicazioni non coprono più il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato;
- e. dopo l'estinzione del brevetto vi sono motivi che avrebbero giustificato l'accertamento della nullità del brevetto giusta la lettera c o una limitazione giusta la lettera d.

² Chiunque può intentare un'azione per nullità del certificato presso l'autorità competente per l'accertamento della nullità del brevetto.

²³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

Art. 140l

L. Procedura,
registro, pubbli-
cazioni

¹ Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell'Istituto.

² Esso tiene conto della regolamentazione nella Comunità europea.

Art. 140m

M. Diritto
applicabile

Le disposizioni dei titoli primo, secondo, terzo e quinto della presente legge si applicano per analogia, nella misura in cui le disposizioni relative ai certificati non prevedano altrimenti.

Capo 2:²³²
**Certificati protettivi complementari per prodotti
fitosanitari**

Art. 140n

¹ L'Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un prodotto fitosanitario.

² Gli articoli 140a capoverso 2-140m sono applicabili per analogia.

Titolo finale: Disposizioni finali e transitorie²³³**Art. 141**²³⁴

A. Misure
d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale prende le misure necessarie all'esecuzione della presente legge.

² In particolare, esso può disciplinare l'istituzione degli esaminatori, delle divisioni di opposizione e delle camere di ricorso, la loro sfera d'attività e la procedura, come anche i termini e le tasse.

Art. 142²³⁵

B. Passaggio
dal vecchio al
nuovo diritto
I. Brevetti

¹ I brevetti non ancora estinti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono retti, a decorrere da questa data, dal nuovo diritto.

²³² Introdotta dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187).

²³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

²³⁴ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

²³⁵ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

² Tuttavia, continuano ad essere retti dal diritto previgente:

- a. i brevetti addizionali;
- b. la rinuncia parziale;
- c. i motivi di nullità;
- d. il pagamento delle tasse scadute prima dell'entrata in vigore della presente legge.

³ Il brevetto principale derivato dalla trasformazione di un brevetto addizionale dura al massimo fino allo spirare di 20 anni a decorrere dalla data di deposito del primo brevetto principale.

Art. 143²³⁶

II. Domande di brevetto
a. Principio ed eccezioni

¹ Le domande di brevetto pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono rette, a decorrere da questa data, dal nuovo diritto.

² Tuttavia, continuano ad essere rette dal diritto privigente:

- a. le domande di brevetto addizionale a brevetti principali rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge e i brevetti addizionali derivati da tali domande;
- b. la priorità derivata da un'esposizione;
- c. la brevettabilità, se le condizioni secondo il diritto privigente sono più favorevoli;
- d. le rivendicazioni per i procedimenti di fabbricazione di sostanze chimiche e di sostanze mediante la trasformazione del nucleo atomico.

³ Per le domande di brevetto pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge non si deve pagare né la tassa di ricerca né la tassa di esame.

⁴ Il diritto di priorità giusta l'articolo 17 capoverso 1^{ter} può essere rivendicato anche qualora, al momento dell'entrata in vigore della modificazione del 3 febbraio 1995²³⁷ della presente legge, la prima domanda di brevetto non sia più pendente.²³⁸

²³⁶ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

²³⁷ RU **1995** 2879

²³⁸ Introdotta dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 2879 2887; FF **1993** III 522).

Art. 144²³⁹

b. Invenzioni precedentemente escluse dal brevetto

¹ Le domande di brevetto pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed aventi per oggetto un'invenzione esclusa dal brevetto secondo il vecchio ma non secondo il nuovo diritto, possono essere mantenute a condizione che la loro data di deposito sia spostata al giorno di detta entrata in vigore.

² Tuttavia, la data di deposito o di priorità iniziale continua a essere determinante per fissare la precedenza ai sensi dell'articolo 7a.

Art. 145²⁴⁰

III. Responsabilità civile

La responsabilità civile è regolata dalle disposizioni in vigore al momento in cui l'atto è stato compiuto.

Art. 146²⁴¹

C. Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari
I. Autorizzazione prima dell'entrata in vigore

¹ Un certificato protettivo complementare può essere rilasciato per ogni prodotto protetto da un brevetto al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998²⁴² e per il quale l'autorizzazione di immissione in commercio conformemente all'articolo 140b è stata accordata dopo il 1° gennaio 1985.

² La richiesta di rilascio del certificato deve essere inoltrata entro sei mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d'inosservanza del termine, l'Istituto dichiara irricevibile la richiesta.

Art. 147²⁴³

II. Brevetti estinti

¹ Certificati sono rilasciati anche in base a brevetti che si sono estinti, allo scadere della durata massima, tra l'8 febbraio 1997 e l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998²⁴⁴.

² La durata di protezione del certificato è calcolata giusta l'articolo 140e; essa è efficace tuttavia soltanto a partire dalla pubblicazione della richiesta di rilascio del certificato.

²³⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

²⁴⁰ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU **1977** 1997 2026; FF **1976** II 1).

²⁴¹ Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995 (RU **1995** 2879; FF **1993** III 522). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187).

²⁴² RU **1999** 1363

²⁴³ Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995 (RU **1995** 2879; FF **1993** III 522). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1363 1366; FF **1998** 1187).

²⁴⁴ RU **1999** 1363; FF **1998** 1187

³ La richiesta deve essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d'inosservanza del termine, l'Istituto dichiara irricevibile la richiesta.

⁴ L'articolo 48 capoversi 1, 2 e 4 si applica per analogia al periodo compreso tra l'estinzione del brevetto e la pubblicazione della richiesta.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1956²⁴⁵

Art. 89 cpv. 2, 90 cpv. 2 e 3, 91 cpv. 2 e 3, 96 cpv. 1 e 3, 101 cpv. 1, 105 cpv. 3: 1° ottobre 1959²⁴⁶

²⁴⁵ DCF del 18 ott. 1955 (RU **1955** 936).

²⁴⁶ DCF dell'8 set. 1959 (RU **1959** 879).